



**CITTÀ DI BRA**  
PROVINCIA DI CUNEO

# **Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali**

(artt. 52 e 59 D.Lgs. n. 446/1997)

Approvato con delibera di CC n. 67 del 28.11.2018

## **Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 e secondo i principi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000, "Testo unico enti locali (TUEL)", ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, ed ha per oggetto la disciplina generale delle entrate, di natura tributaria e patrimoniale, del Comune di Bra.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate del Comune, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto, nel "Regolamento di contabilità", nel "Regolamento di economato" e negli altri regolamenti del Comune di Bra al momento vigenti.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dei fruitori dei servizi a domanda individuale.
4. Ai sensi della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) tra gli scopi del presente regolamento vi è il riconoscimento e la piena applicazione nell'ordinamento tributario del Comune di Bra degli istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti richiesti ai contribuenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

## **Articolo 2 - Ambito di applicazione del regolamento**

1. Costituiscono entrate del Comune di Bra soggette alle norme del presente regolamento:
  - le entrate tributarie;
  - le entrate provenienti dalla gestione di servizi pubblici e le entrate patrimoniali, provenienti dall'alienazione e dalla gestione dei beni del Comune di Bra, ivi compresi canoni, corrispettivi per concessioni di beni demaniali, tariffe, contribuzioni e proventi diversi;
  - le altre entrate spettanti al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali, provinciali e di altri enti pubblici e privati e con esclusione delle entrate derivanti da indebitamento.
2. Le entrate derivanti da trasferimenti sono disciplinate da norme di legge. Le entrate derivanti da indebitamento sono disciplinate dalla Parte II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 267/2000 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
3. Con riferimento alle entrate tributarie, il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, rimesse a riserva di legge.

## **Articolo 3 - Regolamenti che disciplinano singole risorse dell'entrata**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singola risorsa dell'entrata può essere ulteriormente disciplinata con appositi regolamenti, ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. n. 446/1997 ed ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997. Detti regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, c.2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Al Consiglio comunale compete, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, l'ordinamento mediante regolamento delle entrate tributarie e non tributarie del Comune salvo per quanto attiene alla definizione ed individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, ai sensi dell'art. 52, c. 1, del D.Lgs. n. 446/1997.

3. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ai sensi delle norme di legge vigenti.
4. I regolamenti delle entrate sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo cui si riferisce il bilancio di previsione, salvo diversa disposizione di legge.

## **Articolo 4 - Approvazione di aliquote, tariffe, prezzi e canoni ed approvazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio comunale ha competenza per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote, laddove espressamente previsto da specifiche norme di legge. Ha inoltre competenza per la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000. Il Consiglio comunale determina inoltre le fasce di reddito o di indicatori equivalenti e la misura delle agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed esenzioni.
2. La Giunta comunale ha competenza nell'assunzione delle deliberazioni attribuite dalla legge ed in particolare:
  - la fissazione, salvo espressa attribuzione al Consiglio comunale disposta da norme specifiche in materia di tributi comunali, circa l'istituzione di nuove fattispecie di tariffe e la variazione delle stesse per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito o di indicatori equivalenti per le agevolazioni sui tributi locali e per i servizi locali, nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per i servizi a domanda individuale.
3. Le deliberazioni di cui al primo e secondo comma sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio stesso, hanno effetto dal primo gennaio della prima annualità a cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, ed assunte con l'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti. In caso di mancata adozione entro il termine di approvazione del bilancio, le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente si intendono prorogate per l'anno successivo.
4. Aliquote, tariffe, prezzi e canoni e relative agevolazioni, riduzioni ed esenzioni possono essere modificate in corso di esercizio per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per l'attivazione delle entrate proprie nel caso di dissesto, di cui agli artt. 193 e 251 del D.Lgs. n. 267/2000. Prima di adottare provvedimenti sulle tariffe, il competente organo comunale dovrà accertare che tutti gli organi del Comune di Bra aventi responsabilità programmatiche, gestionali e di spesa, abbiano perseguito gli obiettivi di efficienza dei servizi e di contenimento delle relative spese.

## **Articolo 5 - Forme di gestione delle entrate**

1. La gestione delle entrate è di norma effettuata direttamente dal Comune di Bra e il Consiglio comunale ne determina la forma, singolarmente per ciascuna o cumulativamente per due o più categorie di esse. In ordine alla forma di gestione, le deliberazioni del Consiglio comunale hanno natura regolamentare e qualora vengano adottate successivamente all'adozione dei regolamenti delle singole entrate ne costituiscono integrazione e ad esse si applicano i termini previsti dalla legge.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza, in maniera da assicurare il miglior

- risultato conseguibile e l'eventuale affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, ad esclusione dei rimborsi e delle spese di procedura.
3. La funzione connessa all'esercizio del servizio entrate può essere esercitata anche nelle forme associate previste dal D.Lgs n. 267/2000 ed è effettuata con idonea deliberazione del Consiglio comunale.
  4. Le attività di accertamento, riscossione e di riscontro dei pagamenti effettuati, dei tributi e di tutte le altre entrate, possono essere affidate, anche disgiuntamente, a terzi con atto motivato.
  5. Le attività di riscossione, liquidazione ed accertamento, possono essere svolte tramite il supporto di terzi, rimanendo in capo all'ente impositore, la titolarità degli atti stessi.
  6. Per le attività di riscossione il Consiglio potrà scegliere l'affidamento a terzi tra una delle seguenti forme previste dall'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i:
    - soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
    - operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
    - società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla ovvero che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
    - società di cui all'art. 113, c.5, lett. b), del citato TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, c. 1, di detto decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai nn. 1 e 2 della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
  7. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori, dei Dirigenti competenti o dei Funzionari responsabili del Comune di Bra e di loro parenti ed affini entro il quarto grado, negli organi di gestione delle aziende deputate alla gestione o alla riscossione delle entrate, nonché nelle società miste costituite o partecipate.

## **Articolo 6 - Responsabili dei procedimenti di gestione, accertamento e riscossione delle entrate.**

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune di Bra e dei relativi procedimenti di accertamento e riscossione i Dirigenti responsabili dei servizi ai quali le singole categorie di entrata risultano affidati con il Piano esecutivo di gestione (PEG). Per le entrate di carattere tributario, la Giunta comunale identifica il Funzionario responsabile del tributo ai sensi dell'art.1, c.692, della L. n. 147/2013.
2. Il Dirigente responsabile del servizio, può assegnare ad altro dipendente la responsabilità, anche disgiunta, delle fasi di accertamento e riscossione delle entrate ed ogni adempimento inerente.
3. Il Responsabile del procedimento cura tutte le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, ivi comprese l'attività di verifica e controllo.
4. La Giunta comunale, tenuto conto della struttura organizzativa dei servizi interessati, con riferimento alle risorse umane disponibili, alle relative professionalità ed alla dotazione tecnica ed informatica, con apposita deliberazione, può individuare criteri selettivi per indirizzare l'attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento e/o recupero evasione delle diverse tipologie di entrata. Nell'ambito delle suddette attività, gli uffici interessati ovvero i soggetti incaricati anche se esterni all'Amministrazione comunale, possono invitare

contribuenti ed utenti a fornire chiarimenti, a produrre atti e documenti ed a fornire risposte ai questionari, con lo scopo di chiarire singole posizioni e verificare, ai fini sanzionatori, l'effettiva volontà di collaborazione dei soggetti interessati.

## **Articolo 7 - Modalità di pagamento**

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, la somma spettante al Comune di Bra può essere pagata entro i termini stabiliti mediante:
  - versamento diretto alla Tesoreria comunale;
  - versamento sui conti correnti postali intestati al Comune di Bra per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune di Bra - Servizio di Tesoreria;
  - versamento mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
  - tramite il sistema bancario o postale (anche tramite servizi agevolativi di pagamento quali la domiciliazione bancaria, ecc.);
  - mediante accrediti elettronici (carta di credito o di debito) di istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale ovvero con il concessionario della riscossione o con i terzi cui sia stata affidata la riscossione. La gestione dei pagamenti di cui al presente punto possono essere effettuate anche in modalità on line;
  - in contanti, tramite agenti contabili formalmente autorizzati, ai sensi di legge e di regolamento;
  - presso esercizi commerciali identificati con apposita convenzione quali punti di ricarica per sistemi prepagati di incasso o per l'esazione di particolari entrate;
  - attraverso le modalità di pagamento elettronico previste dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).
2. Le modalità di pagamento di cui al presente articolo devono essere coordinate con le disposizioni normative vigenti in materia di pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.
3. Nel caso in cui la riscossione sia stata affidata a terzi, i versamenti potranno essere effettuati sui conti correnti postali o bancari dell'affidatario, anche tramite modalità informatizzate e on line, previa approvazione di disciplinare o convenzione che stabilisca i termini e le modalità del riversamento nelle casse comunali.

## **Articolo 8 - Dilazioni di pagamento**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria e non tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda motivata e oggettivamente dimostrabile ovvero su formale segnalazione da parte dei servizi socio-assistenziali, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti.
2. Qualora le somme complessivamente dovute per entrate non tributarie e per accertamenti di entrate tributarie, comprensive di ogni elemento accessorio, siano superiori a € 500,00 (cinquecento) il debitore può richiedere una rateazione sino a quattro rate trimestrali; nel caso la somma complessiva di cui al precedente periodo sia superiore a € 2.000,00 (duemila) il numero delle rate trimestrali può essere elevato sino ad un massimo di otto. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
3. Nel caso in cui i debiti siano scaturiti dall'emissione di un'ingiunzione fiscale o analoghi atti di riscossione coattiva, qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00 (duecento) il debitore può richiedere al concessionario della riscossione una rateazione sino a quattro rate mensili, oltre agli interessi legali. Nel caso la somma complessiva di cui al precedente periodo sia

superiore a € 500,00 (cinquecento) il numero delle rate mensili può essere elevato sino ad un massimo di dieci. Nel caso la somma complessiva di cui ai precedenti periodi sia superiore a € 2.000,00 (duemila) il numero delle rate mensili può essere elevato sino ad un massimo di ventiquattro.

4. L'importo della rateizzazione sarà maggiorata degli interessi nella misura prevista dalle leggi, dai regolamenti, dagli atti amministrativi del Comune di Bra o, in mancanza, nella misura legale
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria.
6. A seguito della concessione della rateizzazione, le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello del piano di rateizzazione, che non comporta la prescrizione del credito.
7. La rateazione non è consentita qualora sia iniziata la procedura esecutiva di riscossione del credito ovvero quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni oppure sia decaduto da precedenti piani rateali, a meno che il soggetto moroso non abbia versato almeno il 75% del debito complessivo.
8. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 20.000,00 (ventimila/00) la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. È facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente. Qualora non sia possibile presentare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la concessione della rateizzazione è subordinata al versamento anticipato pari al 30% (trenta per cento) dell'intero importo dovuto.
9. Sono fatte salve le disposizioni e le condizioni appositamente previste per specifiche entrate comunali da Leggi, regolamenti o a atti amministrativi del Comune di Bra.

## **Articolo 9 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalle normative vigenti in materia. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e ad emettere il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno della richiesta di rimborso.
3. I rimborsi possono essere concessi anche attraverso compensazione con la stessa entrata, fatto salvo quanto previsto nei singoli regolamenti d'entrata e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

## **Articolo 10 - Scadenze per la riscossione delle entrate**

1. Le scadenze per la riscossione sono determinate da leggi, regolamenti, delibere e atti amministrativi specifici di ciascuna entrata.
2. Il termine di scadenza per la riscossione delle entrate non tributarie può essere prorogato, con apposito provvedimento del Consiglio comunale o della Giunta comunale, a seconda delle specifiche disposizioni dell'entrata di riferimento, prevedendo termini di pagamento più favorevoli per il contribuente qualora le disposizioni di legge lo consentano.

## **Articolo 11 - Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi o dai regolamenti.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo i responsabili di ciascuna entrata si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge o di regolamento vigenti e qualora rilevino un inadempimento del debitore del Comune di Bra, devono predisporre gli atti in modo da garantire la procedura coattiva o di recupero dell'evasione parziale o totale.
3. Le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli o delle liste di carico, competono al responsabile dell'entrata stessa. Prima della compilazione del ruolo o della lista di carico il responsabile dovrà controllare la correttezza della documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997. Il Dirigente competente può comunque affidare a terzi, ogni attività di rilevazione materiale, quale presupposto necessario all'accertamento dell'entrata.
5. Il coordinamento generale di tutte le attività di gestione delle entrate, di informazione ed aggiornamento dei singoli responsabili e di controllo sulle diverse gestioni, sono di competenza del Dirigente della Ripartizione Finanziaria comunale.

## **Articolo 12 - Esonero dalle procedure ordinarie o esecutive.**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme dovute da un medesimo soggetto debitore, siano inferiori o uguali a Euro 12,00 (dodici/00) per anno. Parimenti i rimborsi non vengono disposti, qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00 (dodici/00) per anno.
2. Il limite di Euro 12,00 (dodici/00) annui non si applica per le occupazioni su aree mercatali effettuate da operatori sorteggiati giornalieri (per Tosap, Tarig o corrispondenti canonici) e per i servizi scolastici prepagati.
3. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie del Comune di Bra, qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 16,00 (sedici/00). Tale somma si intende comprensiva del debito per ciascuna entrata e per ciascun periodo di imposta, comprendendo cioè nella somma complessiva sia il tributo che tutti i suoi accessori. Tale disposizione non si applica se le somme dovute derivano da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

## **Articolo 13 - Insinuazione nel passivo di un fallimento**

1. L'insinuazione ordinaria o tardiva nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate, da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 300,00 (trecento/00).
2. Dovrà in ogni caso essere preventivamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa attiva disponibile, valutando se, in assenza della suddetta massa, non si proceda all'insinuazione nel fallimento.



## **Articolo 14 - Modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie.**

1. La riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, sia tributarie che non tributarie, avviene ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 con il metodo dell'ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910 e s.m.i.
2. In caso di gestione affidata a soggetti terzi, agli affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i Funzionari e i Dirigenti del Comune di Bra preposti alla gestione delle entrate.
3. Gli atti di riscossione coattiva devono essere emessi e notificati entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme di legge vigenti.
4. L' art. 7, c.2, -gg quater, del D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n.106/2011, stabilisce che i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie e che a tale fine il Sindaco o il legale rappresentante della società affidataria del servizio nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento di predette funzioni è accertata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 122/1999 e successive modificazioni e, con provvedimento motivato, il Sindaco potrà revocare la nomina a seguito di gravi e ripetute inosservanze ai doveri dell'ufficio affidatogli.
5. Per le sole entrate patrimoniali resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il responsabile ne rilevi idonea motivazione sull'opportunità e sulla convenienza economica.

## **Articolo 15 - Entrate non tributarie. Riscossione coattiva.**

1. L'atto redatto per le entrate non tributarie costituisce il presupposto necessario per l'emissione dell'ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910 e s.m.i..
2. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo dovuto alla scadenza stabilita, il Dirigente o Funzionario responsabile dell'entrata invierà all'utente un sollecito di pagamento, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, tramite posta elettronica certificata ovvero mediante notifica ai sensi del Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione IV del vigente Codice di procedura civile, contenente:
  - l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento;
  - il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento del sollecito;
  - l'irrogazione degli interessi legali dal giorno della scadenza;
  - l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi legali ed oneri a carico del debitore;
  - ogni altra indicazione prevista dalla Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
3. Per le entrate patrimoniali ed assimilate ovvero per i proventi da pubblici servizi, nonché per le altre entrate non tributarie, nel caso il credito non derivi da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, nelle situazioni di inadempimento del debitore del Comune di Bra il Dirigente o Funzionario responsabile dell'entrata provvederà alla costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 del Codice civile mediante intimazione o richiesta scritta, notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata ovvero mediante notifica ai sensi del Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione IV del vigente Codice di procedura civile, contenente:
  - l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento;



- il termine per provvedere al versamento, non superiore a 60 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione o richiesta scritta;
  - l'irrogazione degli interessi legali dal giorno della scadenza;
  - l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi legali ed oneri a carico del debitore.
4. Successivamente l'ufficio competente l'entrata predisporrà l'elenco delle risultanze dalle quali risulti il mancato pagamento delle somme sollecitate o intimare.
  5. In caso di ulteriore mancato assolvimento dell'obbligazione, il Dirigente o Funzionario responsabile dell'entrata provvederà alla riscossione coattiva a mezzo del procedimento privilegiato dell'ingiunzione, di cui al Regio Decreto n. 639/1910, come previsto dall'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997.
  6. L'ingiunzione sarà sottoscritta dal Dirigente responsabile del Servizio ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o dai Responsabili dei Servizi, ovvero dal Funzionario Responsabile del soggetto terzo a cui è stata affidata l'entrata, anche in forma informatizzata, previa autorizzazione dei firmatari.
  7. Nell'ingiunzione di pagamento dovranno essere irrogati gli interessi legali e l'eventuale sanzione nella misura prevista dal Regolamento o da apposito atto dell'Amministrazione.
  8. Sono comprese nel procedimento di cui ai commi precedenti, le entrate relative alle violazioni del Codice della strada, all'applicazione dei regolamenti comunali e alle ordinanze.

## **Articolo 16 - Entrate tributarie. Accertamenti.**

1. Per le entrate tributarie del Comune di Bra è il Funzionario responsabile del tributo il soggetto competente all'emissione di atti di accertamento del tributo nonché dell'irrogazione di sanzioni per violazioni tributarie. Egli, qualora abbia rilevato violazioni delle norme che disciplinano l'accertamento ed il versamento del tributo, notifica nelle forme di legge al contribuente l'avviso di accertamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni con l'indicazione, dei seguenti elementi:
  - fatti attribuiti al trasgressore;
  - elementi probatori;
  - norme applicate;
  - criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
2. Le sanzioni tributarie non penali e le sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie si applicano secondo le norme di cui ai D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli interessi sono irrogati, invece, conformemente alle previsioni del D.Lgs. n. 473/1997 e successive modifiche e integrazioni.
3. E' demandata alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano ciascuna entrata non tributaria l'applicazione di eventuali oneri accessori (sanzioni, interessi, spese, ecc.), anche sotto forma di limitazione all'utilizzo del servizio o del godimento di quanto concesso/autorizzato, in caso di mancato pagamento degli importi dovuti.
4. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli possono essere effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in rapporto alle risorse umane disponibili, alle ore/persone lavorabili ed ai tempi prevedibili per il completamento dei procedimenti di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.

## **Articolo 17 – Determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazioni alle leggi ed ai regolamenti comunali**

1. Qualora si accertino violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze della Città di Bra ovvero qualora le disposizioni di Legge dello Stato e della Regione individuino nel Comune l'autorità competente ad effettuare l'accertamento della violazione e ricevere le relative sanzioni, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689/1981.
2. Per le violazioni di cui al precedente comma, laddove con precedenti atti non sia già stata fissata, viene prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 (venticinque/00) a Euro 516 (cinquecentosedici/00).
3. In applicazione al principio di cui all'articolo 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, della notificazione del verbale.
4. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 689/1981, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Comando di Polizia municipale del Comune di Bra.

## **Articolo 18 - Scritti difensivi. Ordinanza ingiunzione.**

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comando di Polizia municipale del Comune di Bra scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia municipale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. In caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata tra il limite minimo e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e ad ogni circostanza attenuante.
4. Il pagamento è effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
5. Contro l'ordinanza di ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di pace competente per territorio, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
6. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
7. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si darà luogo all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 27 della Legge n. 689/1981.

## **Articolo 19 - Diritto di interpello**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L. n. 212/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 156/2015, il Comune di Bra riconosce al contribuente il diritto di interpello, la cui applicazione è normata da apposito regolamento comunale.

2. L'istituto consente al contribuente di interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

## **Articolo 20 - Istituto dell'accertamento con adesione**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 218/1997, secondo l'estensione stabilita per effetto dell'articolo 50 della Legge n. 449/1997, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza, quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, nonché per semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e potenziare l'attività di controllo sostanziale, il Comune di Bra ha introdotto nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, la cui applicazione è normata da apposito regolamento comunale.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materiale concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, non estendendosi agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente alla attività di controllo formale delle dichiarazioni.

## **Articolo 21 - Autotutela**

1. Il Comune di Bra, in attuazione dei principi di cui all'art. 50 della Legge n. 449/1997 volti a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti ed alla riduzione del contenzioso relativo a tutte le entrate dell'ente, applica nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e non tributarie il potere di autotutela secondo i criteri desumibili dall'art. 2 quater del D.L. n. 564/1994, convertito con Legge n. 656/1994 e dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 37/1997.
2. Il potere di autotutela del Comune si esercita mediante:
  - l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
  - l'applicazione del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e non tributarie del Comune di Bra.

## **Articolo 22 - Annullamento e revoca d'ufficio o rinuncia all'imposizione.**

1. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al Funzionario Responsabile del tributo ovvero al Dirigente responsabile del Servizio al quale i singoli capitoli di entrata risultano affidati, con il Piano esecutivo di gestione (PEG) nel caso delle entrate diverse da quelle tributarie.
2. Il responsabile del procedimento con il quale è stata accertata l'entrata può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte ed anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, fra i quali:
  - errore di persona;
  - evidente errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto della somma dovuta;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti, regolarmente eseguiti;

- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni, esenzioni o altre agevolazioni, precedentemente negate;
  - errore materiale del contribuente/utente del servizio facilmente riconoscibile dal Comune.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti punti il responsabile può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base alla valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
    - probabilità di soccombenza del Comune di Bra con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali già concluse negativamente;
    - valore della lite, costo della difesa, costo derivante da inutili carichi di lavoro e costo della soccombenza.
  4. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune di Bra.
  5. Nell'attività di annullamento d'ufficio e di revoca di atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.
  6. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
  7. Tenuto conto della giurisprudenza consolidata nella materia, i responsabili dell'entrata abbandonano le liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità di soccombenza e della conseguente condanna del Comune di Bra al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione è subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa. A tal fine è presa in considerazione anche l'esiguità delle pretese in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse (valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza).

## **Articolo 23 - Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 il Funzionario responsabile del tributo è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore. Il Funzionario Responsabile del tributo può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 del n. 546/1992, sentita la Giunta comunale in ordine alla sua opportunità qualora il valore della stessa sia di importo superiore a Euro 1.550 (millecinquecentocinquanta/00).
2. Nelle controversie giudiziarie connesse ai procedimenti di accertamento e/o riscossione delle entrate non tributarie alle quali il Comune di Bra debba o ritenga di intervenire, il Dirigente responsabile del Servizio al quale i singoli capitoli di entrata risultano affidati dal Piano esecutivo di gestione (PEG) è l'organo di rappresentanza del Comune di Bra ai sensi dell'art. 11, c. 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
3. Nelle situazioni di cui al presente articolo, qualora lo si ritenga utile ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa delle proprie ragioni in gradi di giudizio diverso dal primo ed eventualmente anche per cause di rilevante importanza sia giuridica che economica per il giudizio di primo grado, il Comune di Bra può affidare l'incarico ad un professionista di provata serietà ed esperienza od anche stipulare convenzioni con professionisti, con apposito atto di indirizzo o di autorizzazione da parte della Giunta comunale.

## **Articolo 24 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate e

disapplicare tutte le norme regolamentari, contenute in altri atti, in contrasto o incompatibili con la disciplina dettata dal presente regolamento, che dovranno comunque, essere successivamente adeguati.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti, considerando che l'introduzione o l'aggiornamento di norme comunitarie, nazionali, regionali o statutarie incompatibili con il presente regolamento debbono essere intese come automaticamente recepite in attesa dell'adeguamento delle disposizioni in esso contenute.